

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA CAVOUR 71/B

Numero REA: SS - 124237

Codice fiscale: 01762960902

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.6.962/5867	
STATUTO DELLA	
"Società Cooperativa Sociale La Luna"	
Art.1 (Costituzione - Sede - Durata)	
È costituita ai sensi della legge n. 381 dell'8/11/1991, con sede in Comune di Sassari	
una società cooperativa sociale denominata "Società cooperativa Sociale La Luna", rego-	
lata dalle norme della società per azioni.	
La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà	
essere prorogata a norma di legge.	
La società non ha finalità speculative ed è retta con i principi e con la disciplina della	
mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci, se nominati, documentare la condi-	
zione di mutualità prevalente a norma di legge. La cooperativa ha sede in Sassari. Con	
deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite anche altrove sedi se-	
condarie, a norma dell'art. 2365, 2° comma c.c. Potranno altresì essere deliberate	
dall'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio na-	
zionale ed all'estero.	
Art.2 (Scopo Mutualistico)	
La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si	
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidari-	
stico mediante a) la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi; b) lo svolgimento delle	
attività di cui al successivo art.2bis, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
taggiate ex art. 4 L.398/91.	
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	

	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m e integrazioni, il socio	
	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 2 bis (Oggetto)	
	Considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente, nonché i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la seguente	
	attività:	
	- disporre e gestire iniziative nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza integrata o	
	remota (telesoccorso), gestire servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti	
	l'aiuto domestico, l'assistenza sociale, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone	
	malate, persone anziane, portatori di handicap e giovani che vivono condizioni di disa-	
	gio ed emarginazione;	
	- progettare e gestire strutture polifunzionali attrezzate per l'accoglienza di disabili e an-	
	ziani, strutture sociali quali, comunità alloggio, centri di accoglienza, asili nido, scuole	
	materne, centri di recupero e comunità terapeuti- che compresi i centri, ludoteche, case	
	di riposo, case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, centri di aggregazione so-	
	ciale, di vacanze, climatici e ricreativi;	
	- servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente approntati,	
	nonché di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le scuole dell'obbligo,	
	piani socioassistenziali, alle prestazioni professionali, alla consulenza e previsione;	

- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando e organizzando anche convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra attività; programmazione e conduzione di centri di formazione professionale, anche in collaborazione con l'Università e con altri Enti ed associazioni operanti nel territorio, rivolti alla formazione superiore tecnico professionale integrata degli adulti, all'inserimento professionale e lavorativo dei disabili, alla formazione manageriale e della Pubblica Amministrazione e qualsiasi misura formativa volta alla creazione d'impresa, allo sviluppo dell'occupazione ed al perseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne, alla formazione professionale dei giovani in età scolastica;	
- gestione strutture ricettive (Campeggi, Alberghi, Centri Vacanze, Ristoranti, Ostelli della Gioventù, Gestione Bar Mense e Spazi Ricreativi), e quant'altro attinente all'attività turistica e alberghiera;	
- attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agro alimentari e di altre categorie merceologiche;	
- accoglienza e assistenza a profughi, immigrati e richiedenti asilo politico, anche di minore età;	
- progettazione e gestione di fattorie didattiche e orti sociali;	
- progettazione e gestione C.E.E.A. (Centri di Esperienza e di Educazione Ambientale), museo del mare;	
- servizi di noleggio taxi, autovetture e autobus e pullman Gran turismo con o senza autista, per trasporto di persone e cose, acquisto, noleggio e gestione imbarcazioni (charters), noleggio cicli e motocicli;	
- servizi di interprete di lingue straniere, con traduzioni simultanee orali e scritte in qualsiasi lingua;	
- allestimento e gestione impianti e attrezzature per il tempo libero, sportivi, culturali	

	comunal e privati, teatri tenda, biblioteca, archivi, musei, piscine, eventuali spazi che si
	verranno a formare;
	- gestione parcheggi parco giochi e giardini, organizzazioni di manifestazioni pubbliche e
	private (congressi, convegni e spettacoli);
	- prendere parte ai bandi internazionali, comunitari, nazionali e regionali che, soprattutto
	con metodologie di partenariato, diano impulso allo sviluppo sociale, ambientale ed e-
	conomico del territorio; progetti ambientali e comunitari;
	- accademia internazionale alla cucina; gestione banchine-aree demaniali;
	- acquisire finanziamenti imprenditoria femminile (L. 215);
	- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche coopera-
	tive ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia
	forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,
	nonché a favore di altre cooperative;
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
	approvvigionamenti ed il credito.
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; potrà richiedere
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali
	o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realiz-
	zazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai
	medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di program-

	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento aziendale, ai sensi
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-
	camento sul mercato.
	La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato
	dall’assemblea dei soci.
	La cooperativa potrà inoltre provvedere al finanziamento ed allo sviluppo delle attività
	delle cooperative e di quelle sociali in particolare.
	Art.3 (Soci)
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello di legge
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.
	Dovrà esservi corrispondenza tra caratteristiche, qualifica personale o professionale del
	socio ed attività esercitata dalla cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in ap-
	posito regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività la-
	vorativa per il raggiungimento degli scopi;
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

	c) soci finanziatori.
	Possono altresì essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, i cui interessi non
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperati-
	va.
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel nume-
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della società.
	Art.3 bis (Categoria speciale di soci - socio in prova)
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art.
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente
	articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un
	terzo del numero totale dei soci operatori di cui alle lettere a) del precedente articolo
	del presente statuto. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori
	comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà
	fissato in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rap-
	porto instaurato.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni re-
	lative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo ammini-
	strativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-

	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla ca-	
	tegoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a	
	quelle individuate dal presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato	
	adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei	
	risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del	
	suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua am-	
	missione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statu-	
	to.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio	
	appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applli-	
	cano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art.4 (Domanda di ammissione)	
	L'Ente che intende associarsi alla Società deve presentare domanda sottoscritta dal legale	

	rappresentante con le seguenti indicazioni:
	a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale e data della costituzione;
	b) numero dei soci;
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Società ed i regolamenti interni;
	e) indicazione della persona fisica alla quale compete la rappresentanza nei confronti della Società.
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:
	1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
	2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
	3. bilancio dell'ultimo esercizio;
	4. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e abbia richiesto.
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati deve essere data comunicazione alla cooperativa entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa. Le persone fisiche che intendono diventare socio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	d) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n. 381 e farne apposita dichiarazione nella do-

	manda di ammissione alla cooperativa;	
	e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con provvedimento	
	motivato in caso di diniego a norma dell'art. 2528 c.c.	
	Art.5 (Procedura di ammissione)	
	Si applica la procedura prevista dall'art. 2528 c.c. e pertanto il nuovo ammesso, entro	
	dieci giorni dalla comunicazione della stessa, deve versare l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, ed il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori. Questa disposizione si applica anche ai soci	
	che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Art.6 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volon-	
	tariato presso la stessa. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di	
	conseguenza nell'interesse della società a norma dell'art. 2532 c.c. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda. Oltre che nei casi previsti dall'art.	
	2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione di titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un	
	importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare de-	

	gli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore
	nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla
	deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto
	ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione
	e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
	Art. 7 (Esclusione)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che
	ha perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, svolge attività
	concorrente o contrastante con quella della cooperativa;
	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legal-
	mente prese dagli organi sociali competenti;
	d) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel
	caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto
	di lavoro previsto dal CCNL di riferimento indicato dal regolamento ai sensi dell'art. 6
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volonta-
	riato presso la cooperativa.
	Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a ces-
	sare per qualsiasi ragione o causa. Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di
	raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un
	mese dal detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga ina-
	dempiente.
	Art. 8 (Morte del socio)

12 di 28

	- da un numero illimitato di quote, il valore nominale di ciascuna quota è di 50,00 (cin-
	quanta virgola zero zero) euro. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio
	non possono essere superiori ai limiti di legge;
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenzia-
	mento aziendale;
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
	b) dal fondo di riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi di soci deceduti;
	c) dalla riserva formata con le sole somme versate dai soci come sovrapprezzo;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o dallo statuto.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto
	dello scioglimento della società. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui
	alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
	Art. 10 bis (Finanziamenti)
	Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, fi-
	nanziamenti
	temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie. I finanziamenti sono
	liberi.
	Qualora sia determinata la fruttuosità del finanziamento questa non potrà superare i li-
	miti di legge. Competente a deliberare tale finanziamento sarà il C.d.A. se questo non
	supera l'entità del capitale sociale del socio che ne beneficia. In caso contrario sarà com-
	petente l'assemblea dei soci.
	Art. 10 ter (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o
	crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.
	L'azione ha un valore nominale pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento azienda-
	le che dovrà essere iscritto in bilancio.
	Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del
	Consiglio di Amministrazione.
	Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di
	Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta
	giorni dal ricevimento della comunicazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende
	trasferire le azioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito
	ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto
	nel presente statuto.
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
	a) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consi-
	glio di Amministrazione;
	b) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammon-
	tare dei conferimenti effettuati:
	- un voto fino a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
	- due voti oltre 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro e fino a 1.000,00 (mille vir-
	gola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
	- tre voti oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro e fino a 2.000,00 (duemila virgola
	zero zero) euro di capitale sottoscritto;
	- quattro voti oltre 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro e fino a 4.000,00 (quattro-

	mila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
	- cinque voti oltre 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
	c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.
	Art. 11 (Versamenti)
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo soprapprezzo potranno essere versati a norma dell'art. 2439 del c.c.
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.
	Art. 12 (Cessione azioni)
	Le azioni dei cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari né cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del l'organo amministrativo a norma dell'art.2530 c.c.
	Art. 13 (Deposito del Bilancio)
	A norma dell'art. 2429 il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, se nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci se nominati, nella sede

	della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato,	
	perché i soci possano prenderne visione.	
	Art. 14 (Regole per la ripartizione degli Utili e ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbliga-	
	torie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non cooperatori. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperati-	
	ve a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari ai soci non coo-	
	peratori.	
	L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. I ristorni sono ripartiti tra i	
	soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che	
	rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento	
	interno di cui all'art. 3 del presente statuto.	
	Art. 15 (Destinazione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale netto risultante dal bilan-	
	cio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere	

	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui
	all'art.11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.
	Le somme spettanti ai soci non rimosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2492 del c.c., devono essere depositate presso
	un Istituto di credito, con l'indicazione del cognome e del nome del socio.
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e
	delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:
	a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;
	e) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 16 (Assemblea)
	L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
	Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
	1) l'approvazione del bilancio;
	2) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, quando necessari, e quando previsto il soggetto al quale è demandato
	il controllo contabile;

	3) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei sindaci;
	4) le delibere sull' eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
	5) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
	nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di
	atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
	Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
	a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società;
	b) le delibere sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra
	materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza; L'assemblea ordinaria è
	convocata dagli amministratori ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
	Art. 17 (Convocazione)
	Gli amministratori possono convocare l'assemblea quante volte lo riterranno utile alla
	gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono
	tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordina-
	ria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da depositarsi presso la sede della so-
	cietà, e da comunicarsi con lettera raccomandata, o consegnata a mano, o tramite l'invio
	di sms o messaggi WhatsApp sul numero di telefono mobile previamente comunicato
	dal socio alla società, o mediante l'utilizzo di altri mezzi idonei a garantire la prova del
	ricevimento, a ciascun socio, il tutto nel termine di almeno nove giorni prima della data
	fissata per l'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale
	seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello sta-
	bilito per la prima.
	Art. 18 (Quorum)

19 di 28

	ire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Art. 19 (Voto)	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da al-	
	meno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le	
	modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Potrà procedersi a scrutinio se-	
	greto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno la metà dei	
	voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta. Ai soci persone giuridiche spettano da 1 a 5 voti, in re-	
	lazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati nella delibera di ammis-	
	sione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea,	
	hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri dieci soci a norma dell'art.2539 c.c.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio ha un inte-	
	resse in conflitto con quello della società.	
	Ai soci finanziatori e sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, né	
	il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	Art. 20 (Voto per corrispondenza)	
	È consentito il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di tele-	
	comunicazione a norma dell'art. 2538 c.c.	
	In questi casi:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata almeno quindici giorni	

prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti deve essere fatto dal presidente dell'assemblea assistito da un sindaco se nominato e da due scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla. I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 21 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea a norma dell'art. 2371 c.c.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art. 22 (Consiglio d'Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea. Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori, per lo svolgimento del loro mandato, non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi

l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

L'assemblea elegge un Presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un Consigliere delegato; per la redazione dei verbali viene anche nominato un segretario che può essere un estraneo al Consiglio. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. Nel caso in cui un amministratore in una determinata operazione abbia interesse in conflitto con quello della società troverà applicazione l'art. 2391. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle delibe-

	razioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del Collegio Sindacale.	
	Art. 23 (Convocazione)	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le adunanze dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Art. 24 (Poteri)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Sarà compito specifico del Consiglio di amministrazione stabilire chi tra i soci deve pre-	

	stare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la
	funzione di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzioni. Esso può
	deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministra-
	zione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge
	sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione
	della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, posterga-
	re o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, con-
	troversie riguardanti la società. Il Consiglio nei limiti di legge può delegare parte delle
	proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può nominare il direttore
	generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i
	compensi.
	Art. 25 (Poteri di firma)
	La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del consiglio di amministra-
	zione, il quale, può perciò, previa delibera o successiva ratifica del consiglio, rappresen-
	tare la cooperativa in tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. In caso di assenza o
	impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente qua-
	lora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designa-
	to dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro
	consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vi-
	genti al riguardo.
	Art. 26 (Organo di controllo)
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la coopera-
	tiva procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due
	supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscrit-

	ti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci durano in carica tre
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Per il compenso dei sindaci si
	applicano le disposizioni contenute nell'art. 2402 c.c.; qualora, però, l'assemblea stabili-
	sca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o
	all'atto della nomina per tutta la durata della carica.
	Art. 27 (Doveri del collegio sindacale)
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
	dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzio-
	namento.
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori
	notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
	all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento delle specifiche operazioni
	di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese,
	possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali, tuttavia, non debbono trovarsi
	in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a
	informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-
	tualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindaca-
	le, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2049 - bis e se-

	guenti del c.c.	
	Art. 28 (Revisore contabile - società di revisione)	
	In assenza del Collegio Sindacale il controllo contabile è esercitato da un revisore conta-	
	bile o da una società di revisione a scelta dell'assemblea dei soci. L'assemblea determina	
	il compenso spettante al revisore o alla società di re- visione per l'intera durata	
	dell'incarico, pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata	
	dall'organo di controllo contabile in un appo- sito libro, che resta depositato presso la	
	sede della società.	
	Art. 29 (disposizioni generali e finali)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra la coope-	
	rativa ed i soci e tra i soci, sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal	
	Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal- l'assemblea con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee straordinarie. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i	
	poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamen-	
	to economico dei dipendenti della società. In qualunque caso di scioglimento della socie-	
	tà, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri a norma di legge.	
	Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione della cooperativa al 31 (tren-	
	tuno) dicembre immediatamente successivo, se non convenuto diversamente nell'atto	
	costitutivo.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto o nell'atto costitutivo di cui il presente sta-	
	tuto fa parte integrante, troveranno applicazione le norme di legge sulle società coopera-	
	tive rette coi principi di mutualità prevalente, con la precisazione che nel caso in cui il	
	numero dei soci cooperatori sia inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale	

27 di 28

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Sassari, Autorizzazione n. 4157 del 26 maggio 1977.

Io sottoscritto Notaio ANTONIETTA PIRAS nata a Sassari il 13 febbraio 1985 con studio in Sassari via A. Diaz n. 3, obbligato/legittimato/delegato alla presentazione della presente pratica
DICHIRO

ai sensi dell'art.23, comma 5 del Decreto legislativo 07 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 comma 12 del D.L.29 novembre 2008 n.185 (nella forma risultante a seguito della conversione nella L.28 gennaio 2009 n.2) che la presente è copia conforme ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico e da me detenuti.